

Famiglia - filiazione - filiazione legittima (paternità del marito, presunzione di concepimento) - Filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere - disconoscimento di paternità - Minore nato in costanza di matrimonio - Giudizio di accertamento della paternità - Proposizione a seguito del giudicato sul disconoscimento della paternità del marito della madre - Eccezione nel corso del giudizio di accertamento della paternità della tardività dell'azione di disconoscimento - Inammissibilità - Fondamento.

Nel giudizio di accertamento della paternità di un minore nato in costanza di matrimonio, promosso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la domanda di disconoscimento della paternità del marito della madre, è inammissibile l'eccezione di tardività di quest'ultima azione, formulata dal presunto padre, perché la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata "erga omnes", essendo inerente allo "status" della persona, ed è opponibile al presunto padre, anche se non ha partecipato al relativo giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19956 del 13/07/2021
(Rv. 661989 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_243 bis, Cod_Civ_art_244,
Cod_Civ_art_269, Cod_Civ_art_2909

Corte

Cassazione

19956

2021